

ID. 1073166

Pratica: 2022/05 01/000006

Lugo, 15/03/2022

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N . 2 6 4

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART.1, COMMA 48 E SEGG. LEGGE N. 92/2012 AL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - SEZIONE LAVORO R.G.N. 70/2022 - PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLBIA CONTRO COMUNE DI OLBIA E UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA, AVVERSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223596FC3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

“Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.”;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Cesena con atto di G.C. del 3 novembre 2009 ha approvato il progetto di Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro stabilendo di volersi costituire quale Ufficio sede principale per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;

- il Consiglio del Comune di Cesena con delibera n. 9 in data 21/1/2010 ha approvato la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, di cui si è costituito Ente capofila della gestione associata;

- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota a firma del Presidente pro tempore prot. n. 42498 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto “Revisione organizzativa dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” ha comunicato al Comune di Cesena l'intenzione di subentrare in qualità di Ente capofila della gestione associata a decorrere dal 1 gennaio 2015;

- il Comune di Cesena con delibera di G.C. n. 283 del 25/11/2014 ha accolto la proposta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- il Comune di Cesena con delibera di Consiglio n. 105 del 11/12/2014 avente ad oggetto “Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” ha convenuto il trasferimento della sede principale della convenzione medesima all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera n. 84 in data 17/12/2014 ha approvato il testo della convenzione come modificata a seguito dei nuovi intervenuti accordi per la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, quale Ente capofila della gestione associata;

- con delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deliberato il rinnovo della convenzione tra Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Anci Emilia Romagna e altri enti, per l'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, fino alla data del 31/12/2027;

- l'art. 2 paragrafo 6 della suddetta convenzione cita *“Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di*

lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziali presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti”;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 del 16/12/2020 del Comune di Olbia di adesione all'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;
- la convenzione stipulata in data 13/01/2021 tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Olbia “Rinnovo della convenzione fra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ANCI Emilia Romagna, il Comune di Olbia e altri enti, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” - acquisita al protocollo dell'Unione n. 2515 del 13/01/2021;

Considerato che:

- in data 21/02/2022 acquisito al prot. nr. 11994 è stato notificato all'Unione ricorso (ex.art. 1, comma 48 e segg. Legge n. 92/2012) innanzi al Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro per l'udienza del 22 marzo 2022, proposto da dipendente del Comune di Olbia contro il Comune di Olbia e contro l'Unione Comuni Bassa Romagna - Ufficio Associato Interprovinciale Prevenzione e Risoluzione Patologie Rapporto di Lavoro;
- il ricorso sopra richiamato presentato dallo Studio Legale Avv. Maria Gabiella Cassarà di Nuoro che rappresenta e difende il ricorrente, impugna un provvedimento disciplinare adottato dall'Ufficio Associato dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Olbia aderente alla convenzione sopracitata, per dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento comminato al ricorrente con nota prot. 45813 del 30/06/2021 e accertarne l'illegittimità e conseguentemente:

In via principale

- a) ordinare al Comune di Olbia di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente assegnandole e restituendole le mansioni da ultimo svolte;*
- b) condannare parte convenuta, oltre alla reintegrazione, al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con gli accessori di legge;*

In via subordinata

- c) condannare parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa ed al conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.*

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso

e) con vittoria di spese e competenze di causa.

Preso atto che il ricorso in argomento è stato notificato al Comune di Olbia, datore di lavoro del ricorrente, in data 21/02/2022 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 20851;

Vista la relazione pervenuta in data 28/02/2022 prot. nr. 13961 dal Dirigente Ufficio Associato Procedimenti Disciplinari che si conserva agli atti del fascicolo, nella quale evidenzia la necessità di costituirsi in giudizio nel ricorso in oggetto, incaricando a tal fine un avvocato esperto di diritto pubblico del lavoro;

Considerato che con delibera n. 25 del 10/03/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna autorizzava alla costituzione in giudizio avverso ricorso ex art. 1, comma 48 e segg. Legge n. 92/2012 avanti il Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro nella causa iscritta al R.G.N. 70/2022 promossa da dipendente del Comune di Olbia contro il Comune di Olbia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- che tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del ricorso in argomento sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati,

possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il Tribunale Civile di Tempio Pausania – Sez. Lavoro fissa l'udienza in data 22/03/2022 alle ore 11:30 per la comparizione delle parti e assegna alla parte convenuta termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per la costituzione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso in oggetto innanzi al Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro presentato da un dipendente del Comune di Olbia (SS) per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullare il licenziamento comminato al ricorrente con nota prot. 45813 del 30/06/2021 a seguito del procedimento disciplinare del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia di diritto pubblico del lavoro, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame, anche alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee Guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto pubblico del lavoro;

- tale offerta economica è stata richiesta per la rappresentanza congiunta di entrambi gli Enti ai quali è stato notificato il ricorso in agomento, ovvero il Comune di Olbia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- è pervenuta in data 02/03/2022 l'offerta dall'Avv. Chiara Ceccolini interpellata, acquisita agli atti al numero di protocollo 14806 in pari data corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei CV aggiornati;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto pubblico del lavoro;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata in quanto inferiore al valore medio;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25/02/2022 di Olbia avente ad oggetto "Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro. Dipendente *omissis* c/o Comune di Olbia e Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Autorizzazione a resistere in giudizio";
- la determinazione dirigenziale, Staff del Segretario Generale di Olbia n. 934 del 03/03/2022 avente ad oggetto: "Tribunale di Tempio Pausania Sez. Lavoro. Ricorso ex art.1, comma 48 e segg. Legge n. 92/2012 proposto da dipendente (*omissis*) contro il Comune di Olbia. Conferimento incarico legale e impegno di spesa in favore dell'Avv. Chiara Ceccolini. Affidamento ai sensi degli artt. 4 e 17 c.1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016";
- la nota del Comune di Olbia pervenuta in data 04/03/2022 e acquisita al prot. n. 15546 in cui comunica di conferire l'incarico all'Avvocato Chiara Ceccolini del Foro di Rimini la quale, ha manifestato la propria disponibilità a rappresentare congiuntamente in giudizio il Comune di Olbia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Chiara Ceccolini C.F. CCCCHR75H54H294B, sede dello studio legale a Rimini, in Via Roma n. 20, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € **15.647,68** come di seguito specificato:

- Onorari

€ 13.080,00

- spese generali 15% su onorari	€ 1.962,00
Totale imponibile	€ 15.042,00
- Cassa Avvocati CPA 4%	€ 601,68
- Bollo in fattura (€ 2,00 per ciascuna fattura)	€ 4,00
Totale documento	€ 15.647,68

Il preventivo dell'Avv. Chiara Ceccolini inoltre specifica che alla luce della rappresentanza congiunta di entrambi gli Enti, gli oneri dovranno essere intesi come suddivisi al 50% (cinquanta per cento) ciascuno tra il Comune di Olbia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Ritenuto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini per l'attività difensiva di cui sopra in misura pari al 50% della spesa sopra dettagliata, per un importo pari ad € 7.823,84 che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna recupererà successivamente tali costi direttamente dal Comune di Olbia come previsto nella convenzione vigente sopra citata approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 56 del 15/11/2017 e come previsto nella delibera di Giunta Unione n. 25 del 10/03/2022;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023;

- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 45 del 15/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance 2021 e Piano dettagliato degli obiettivi 2021/2023 (Art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z223596FC3 - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 2 del 07/02/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso ex art. 1, comma 48 e segg. Legge n. 92/2012 innanzi al Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro presentato da un dipendente del Comune di Olbia (SS) per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullare il licenziamento comminato al ricorrente con nota prot. 45813 del 30/06/2021 a seguito del procedimento disciplinare del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini, con studio legale a Rimini in Via Roma n. 20, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 25/2022 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al Legale incaricato la procura speciale per l'autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% dell'importo complessivo dettagliatamente descritto in premessa, recuperando successivamente tali costi direttamente dal Comune di Olbia come previsto dalla convenzione vigente approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 56 del 15/11/2017 e come previsto nella delibera di Giunta Unione n. 25 del 10/03/2022;

- di dare atto che il Comune di Olbia ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio per complessivi € 15.647,68
- di cui € 7.823,84 per spese legali da corrispondere al legale incaricato Avv. Chiara Ceccolini ed € 7.823,84 a favore dell'Unione per il rimborso delle spese legali;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 7.823,84 al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 25 del 10/03/2022, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLBIA - CIG:Z223596FC3	CECCOLINI CHIARA , 03999780400 ,VIA ROMA, 20,47900,RIMINI,R M,SECONDO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT93L032960160100 0067320409	2022/1145/1	€ 7.823,84	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1145/2022 di € 8.000,00 assunta sul bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 25/2022 portandola da € 8.000,00 a € 7.823,84 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	NUMERO	IMPORTO	CODICE
------	-----------	-------------	-------------	--------	---------	--------

	BILANCIO	IMPEGNO	SOGGETTO	O		E INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA – SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLBIA	AVV. CHIARA CECCOLINI	2022/1145	€ -176,16	

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 244/2022 di € 8.000,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 25 del 10/03/2022 sul Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 8.000,00 a € 7.823,84 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2514 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLBIA	COMUNE DI OLBIA,00920660909 ,VIA DANTE 1,07026,OLBIA,SS,R EGOLARIZZAZION E ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO)	2022/244/1	€ -176,16	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione

giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

•

a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina.;

c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)

d) Il codice identificativo di gara (CIG Z223596FC3), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: AVV. CHIARA CECCOLINI

- codice fiscale: CCCCHR75H54H294B

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 7.823,84

- data inizio incarico: *data della presente determina*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini;

- di trasmettere copia della presente determina al Comune di Olbia (SS).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli